



**FRANCESCO CIRIANNI**  
NOTAIO  
Via Ser Petraccolo n. 7  
AREZZO  
Telefono 0575.20304-20305  
Fax 0575.28073  
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 39.241

Raccolta n. 26.336

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di maggio  
= 28 MAGGIO 2025 =

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzi a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, di comune accordo fra loro e col mio consenso, dai costituiti, i quali hanno tutti i requisiti voluti dalla legge,

sono presenti i Signori:

1) **PISACANE ALFONSO**, nato in Napoli il 17 novembre 1966 e residente in Cervia, viale Volturmo n. 33, interno 26,

il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale del "**COMUNE DI AREZZO**", con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale n. 00176820512,

al presente atto autorizzato in virtù e per effetto di Procura Speciale - rilasciata dal Sindaco di detto Comune, signor Ghinelli Alessandro, nato in Pistoia il 1° agosto 1952, a tanto autorizzato in virtù e per effetto di Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27 marzo 2025 - ai miei rogiti, in data 28 maggio 2025, repertorio n. 39.236, che, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio, per volontà dei costituiti tutti e mio consenso;

2) **FRATINI ANDREA**, nato in Arezzo il 16 maggio 1962 e domiciliato per ragione della carica, ove appresso,

il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato della "**FONDAZIONE AREZZO COMUNITA'**", con sede in Arezzo, Piazza San Domenico n. 4, codice fiscale n. 92096530511,

al presente atto autorizzato in virtù e per effetto di Delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione in data 26 maggio 2025, della quale io Notaio ho preso visione;

3) **LASAGNI MARZIO**, nato in Arezzo il 21 maggio 1972 e domiciliato per ragione della carica, ove appresso,

il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale della società "**AISA IMPIANTI S.P.A.**", con sede in Arezzo, località San Zeno, Strada Vicinale Dei Mori senza numero civico, costituita in Italia con atto in data 27 dicembre 2012, capitale sociale Euro 6.650.000,00 (seimilioneiseicentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena e codice fiscale: 02134160510, iscritta al n. AR - 164281 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena,

al presente atto autorizzato in virtù e per effetto di Delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società in data 31 marzo 2025, della quale io Notaio ho preso visione;

4) **CHERICI GIACOMO**, nato in Siena il 7 settembre 1967 e domiciliato per ragione della carica, ove appresso,

il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico - dotato di pieni poteri di rappresentanza e di firma in forza dei patti contenuti nello Statuto Sociale - della società "**GESTIONE**

Registrato ad Arezzo  
il 30.05.25  
al N. 5905 Serie 1T

**AMBIENTALE S.R.L.**", con unico socio, con sede in Arezzo, frazione San Zeno, Strada Vicinale dei Mori, senza numero civico, costituita in Italia con atto in data 24 aprile 2013, capitale sociale Euro 33.619,14 (trentatremilaseicentodiciannove virgola quattordici) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 02150290514, iscritta al n. AR-165481 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo-Siena;

5) **BENIGNI LEONARDO**, nato in Arezzo il 10 agosto 1983 e residente in Castiglion Fiorentino, località Castroncello n. 206 B, codice fiscale n. BNG LRD 83M10 A390F;

6) **MATTESINI ALESSIO**, nato in Arezzo il 9 febbraio 1982 ed ivi residente, località Indicatore Zona C n. 83, codice fiscale n. MTT LSS 82B09 A390V;

7) **MENCI SARA**, nata in Arezzo il 22 agosto 1988 ed ivi residente, località Chiassa Superiore n. 263/A, codice fiscale n. MNC SRA 88M62 A390F.

Della identità personale, qualifica e poteri, di essi costituiti - tutti cittadini italiani ed aventi sede in Italia gli Enti partecipanti - sono io Notaio certo mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

#### **ART. 1 CONSENSO**

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dal "COMUNE DI AREZZO", dalla "FONDAZIONE AREZZO COMUNITA'" e dalle società "AISA IMPIANTI S.P.A." e "GESTIONE AMBIENTALE S.R.L.", rappresentati come detto, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, una Comunità di Energia Rinnovabile sotto forma di associazione riconosciuta, sotto la denominazione:

**"CER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE e SOLIDALE  
AREZZO",**  
in breve "AR-CER-S".

#### **ART. 2 SEDE**

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Arezzo, con indirizzo, attualmente, in Arezzo, località San Zeno, Strada Vicinale dei Mori senza numero civico.

#### **ART. 3 SCOPO E ATTIVITA'**

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità: promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche FER) e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. L'associazione intende richiedere il riconoscimento come persona giuridica.

La Comunità Energetica "AR-CER-S" opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:

- a. la tutela dell'ambiente;
- b. il risparmio energetico;
- c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d. la produzione di energia sul territorio;
- e. l'autosufficienza energetica;
- f. il contrasto alla povertà energetica;

g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità Energetica:

a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;

b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale e attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Comunità Energetica "AR-CER-S" ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 199/2021: gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento. È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 ("Decreto CER") e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato I del "Decreto CER" e dell'Allegato B delle Regole operative Gse 23.02.2024 (55%), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. A tal fine, la Comunità Energetica AR-CER-S assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica AR-CER-S ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;

c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;

e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;

f. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;

g. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'ogget-

to sociale.

La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Nord e in ossequio della delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, fermo restando che l'incentivo maturerà e potrà essere distribuito solo ed esclusivamente all'interno del sottoinsieme. Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi dell'Associazione.

#### **ART. 4 DURATA**

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello statuto.

#### **ART. 5 ORGANO DIRETTIVO**

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da n. 3 (tre) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

- **MATTESINI ALESSIO**, sopra costituito, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- **MENCI SARA**, sopra costituita, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- **BENIGNI LEONARDO**, sopra costituito, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo saranno da questo eletti nella sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

#### **ART. 6 PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), somma che viene sottoscritta dagli associati, come segue:

- "COMUNE DI AREZZO", per Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- "FONDAZIONE AREZZO COMUNITA'", per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- "AISA IMPIANTI S.P.A.", per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);
- "GESTIONE AMBIENTALE S.R.L.", per Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

I suddetti contributi sono stati interamente versati nelle mani dell'Organo Amministrativo, mediante i seguenti assegni circolari, non trasferibili, intestati al-

la costituita associazione:

- n. 903 6081724557 - 12, emesso in data 27 maggio 2025, dalla Filiale di Arezzo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), per quanto concerne il "COMUNE DI AREZZO";

- n. 5112056930 - 06, emesso in data 21 maggio 2025, dalla Filiale di Arezzo Corso Italia della BPER Banca S.p.A., dell'importo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), per quanto concerne la "FONDAZIONE AREZZO COMUNITA";

- n. 3901036107 - 07, emesso in data 27 maggio 2025, dalla Filiale di Arezzo Agenzia 1 del Banco BPM, dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), per quanto concerne la società "AISA IMPIANTI S.P.A.";

- n. 3901036108 - 08, emesso in data 27 maggio 2025, dalla Filiale di Arezzo Agenzia 1 del Banco BPM, dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), per quanto concerne la società "GESTIONE AMBIENTALE S.R.L."

Il signor BENIGNI LEONARDO, nella sua qualità di componente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione e a versare il citato importo su detto conto.

#### **ART. 7 NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da parte di me Notaio per volontà dei costituiti tutti e mio consenso.

#### **ART. 8 PRIMO ESERCIZIO**

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

#### **ART. 9 ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA**

Le parti comparenti, rappresentate come detto, autorizzano il compimento delle pratiche necessarie all'acquisto della personalità giuridica.

Le parti comparenti, rappresentate come detto, prendono atto che il riconoscimento dell'associazione avverrà secondo le regole previste dal D.P.R. n. 361 del 2000.

#### **ART. 10 DICHIARAZIONI FISCALI**

Ai fini fiscali, le parti comparenti, rappresentate come detto, dichiarano che:

\* il presente atto è assoggettato:

- all'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ai sensi dell'art. 11, comma 1, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986;

- all'imposta di bollo nella misura di Euro 45,00 (quarantacinque virgola zero zero), ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis 1, n. 4), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

#### **ART. 11 SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Il rogito, contenuto in quattro fogli di carta occupa pagine tredici, questa compresa, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fi-

ducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, e viene sottoscritto e firmato a margine dai costituiti e da me Notaio, alle ore 17,30.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto ai costituiti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà.

Firmato: ALFONSO PISACANE - ANDREA FRATINI - MARZIO LASAGNI  
- GIACOMO CHERICI - BENIGNI LEONARDO - MATTESINI ALESSIO -  
SARA MENCI - FRANCESCO CIRIANNI Notaio

ALLEGATO I  
AL. NUM. 39241  
AL NUM. 26336  
A  
DEL CAPORE  
DI RACCOLTA



**FRANCESCO CIRIANNI**  
NOTAIO  
Via Ser Petraccolo n. 7  
AREZZO  
Telefono 0575.20304-20305  
Fax 0575.28073  
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 39.236

**PROCURA SPECIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di maggio  
= 28 MAGGIO 2025 =

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzi a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, col mio consenso, dal costituito, il quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente il signor:

**GHINELLI ALESSANDRO**, nato in Pistoia il 1° agosto 1952 e domiciliato per ragione della carica, ove appresso,

il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Sindaco del "**COMUNE DI AREZZO**", con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale n. 00176820512,

a tanto autorizzato in virtù e per effetto di Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27 marzo 2025, della quale io Notaio ho preso visione.

Della identità personale, qualifica e poteri, di esso costituito - cittadino italiano - sono io Notaio certo ed il costituito stesso ha richiesto il mio ministero, per la stipula del presente atto, con il quale dichiara di voler nominare e costituire, come in effetti nomina e costituisce, procuratore speciale del detto Comune e, per quanto infra, il signor:

- **PISACANE ALFONSO**, nato in Napoli il 17 novembre 1966 e residente in Cervia, viale Volturmo n. 33, interno 26,

affinchè in nome, conto, vece ed interesse di essa parte mandante, abbia ad intervenire nell'atto costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile che verrà costituita sotto forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, sotto la denominazione "**CER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE e SOLIDALE AREZZO**", in breve "**AR-CER-S**", che avrà sede in Arezzo, località San Zeno, Strada Vicinale dei Mori senza numero civico, con patrimonio iniziale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), avente come scopo ed attività, senza scopo di lucro, quanto segue:

"La Comunità Energetica "AR-CER-S" intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche FER) e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. L'associazione intende richiedere il riconoscimento come persona giuridica.

La Comunità Energetica "AR-CER-S" opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:

- a. la tutela dell'ambiente;
- b. il risparmio energetico;
- c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d. la produzione di energia sul territorio;
- e. l'autosufficienza energetica;
- f. il contrasto alla povertà energetica;
- g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità Energetica:

- a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;
- b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale e attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Comunità Energetica "AR-CER-S" ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 199/2021: gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento. È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 ("Decreto CER") e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del "Decreto CER" e dell'Allegato B delle Regole operative Gse 23.02.2024 (55%), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. A tal fine, la Comunità Energetica AR-CER-S assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica AR-CER-S ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;
- e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;
- f. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;
- g. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'obiettivo sociale.

La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Nord e in ossequio della delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, fermo restando che l'incentivo maturerà e potrà essere distribuito solo ed esclusivamente all'interno del sottoinsieme. Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi dell'Associazione."

Il nominato Procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione dell'associazione suddetta, in nome e per conto della sopra nominata parte mandante ed a versare, nella costituenda associazione, una quota di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

All'uopo viene conferito al nominato Procuratore ogni necessaria facoltà, ivi compresa quella di: effettuare i versamenti necessari per la liberazione della quota, meglio specificare lo scopo e le attività, approvare lo Statuto che disciplinerà la vita dell'associazione, procedere alla nomina, in sede di costituzione, dei componenti il Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori:

- BENIGNI LEONARDO, nato in Arezzo il 10 agosto 1983 e residente in Castiglion Fiorentino, località Castroncello n. 206 B, codice fiscale n. BNG LRD 83M10 A390F;

- MATTESINI ALESSIO, nato in Arezzo il 9 febbraio 1982 ed ivi residente, località Indicatore Zona C n. 83, codice fiscale n. MTT LSS 82B09 A390V;

- MENCI SARA, nata in Arezzo il 22 agosto 1988 ed ivi residente, località Chiassa Superiore n. 263/A, codice fiscale n. MNC SRA 88M62 A390F;

convenire ogni atto, patto, accordi, clausola o condizione che riterrà opportuno o conveniente.

Il nominato Procuratore potrà, inoltre, eleggere domicili, richiedere benefici ed agevolazioni fiscali, scegliere e/o dichiarare, ove del caso, la legge e la giurisdizione applicabili all'atto e fare, in genere, tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente qui previsto, per la stipula dell'atto in oggetto, in modo che al nominato Procuratore non possa opporsi difetto o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido da esaurirsi in un unico contesto e con l'obbligo del rendiconto.

Il rogito, contenuto in due fogli di carta, occupa pagine otto, questa compresa, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dal costituito e da me Notaio.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto al costituito che, da me interpellato, mi dichiara di aver rinvenuto il tutto conforme alla sua volontà.

Firmato: ALESSANDRO GHINELLI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



**STATUTO  
AR-CER-S  
AREZZO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE e SOLIDALE**

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE E SCOPO**

1. È costituita, per iniziativa dei soci fondatori, il Comune di Arezzo, la Fondazione Arezzo Comunità, AISA impianti S.p.a. e Gestione Ambientale s.r.l., ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata:

**“CER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE e SOLIDALE AREZZO”** in breve **“AR-CER-S”**,

in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche Comunità Energetica o CER).

2. L'Associazione, senza scopo di lucro, è autonoma ed è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

3. L'Associazione è costituita e regolata dagli articoli dello Statuto, e per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**ARTICOLO 2  
SEDE E DURATA**

1. La Comunità Energetica ha sede nel territorio del Comune di Arezzo, località San Zeno, Strada Vicinale dei Mori senza numero civico e ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per soci dissenzienti e fatto salvo quanto stabilito in tema di scioglimento dell'Associazione.

**ARTICOLO 3  
OGGETTO**

1. La Comunità Energetica “AR-CER-S” intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche FER) e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. L'associazione intende richiedere il riconoscimento come persona giuridica.

2. La CER opera, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nel rispetto e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:

- a. la tutela dell'ambiente;
  - b. il risparmio energetico;
  - c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
  - d. la produzione di energia sul territorio;
  - e. l'autosufficienza energetica;
  - f. il contrasto alla povertà energetica;
  - g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.
3. In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità Energetica:
- a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni

territoriali, e/o piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;

b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale e attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.

4. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021: gestire i rapporti con il GSE, monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento. È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 ("Decreto CER") e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del "Decreto CER" e dell'Allegato B delle Regole operative Gse 23.02.2024 (55%), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. A tal fine, la CER assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021;

c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;

e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;

f. scambiare all'interno della comunità, l'energia – preferibilmente rinnovabile – prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;

g. svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

5. La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Nord e in ossequio della delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024

15/2024/R/EEL è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, fermo restando che l'incentivo maturerà e potrà essere distribuito solo ed esclusivamente all'interno del sottoinsieme. Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
  - b. da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
  - c. da eventuali fondi di riserva;
2. Le entrate sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 199/2021;
  - d. ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER;
  - e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
  - k. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
3. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'esercizio sociale dura 12 mesi e va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno, il C.D. predisponde il rendiconto dell'anno precedente, così come previsto per norma, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Tutti i documenti sono disponibili sul sito web della CER e sono depositati presso la sede della CER, per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
5. Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione può acquisire attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nonché può acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e richiedere ed ottenere finanziamenti con concessioni di tutte le garanzie di qualunque natura, per il miglior perseguimento dello scopo sociale.
6. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre for-

me di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

7. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

## **ARTICOLO 5**

### **REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE**

1. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci è approvato il Regolamento, che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le iniziative promosse dalla Comunità Energetica Rinnovabile, compresa la gestione e distribuzione delle partite economiche, nel rispetto del presente Statuto e dei contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019, all'art.32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative GSE 23.02.2024 redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. L'Associazione promuove prioritariamente iniziative, servizi e progetti che rispondono ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà. Tali attività sono finalizzate a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai Soci, tramite la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella propria disponibilità e tramite la riduzione dei costi energetici dei Soci. Gli Organi dell'Associazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare e in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

3. Per realizzare i suoi obiettivi, la ARSCER, anche destinando una quota parte degli incentivi maturati, svilupperà le seguenti iniziative:

a. Promuovere lo sviluppo e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita;

b. Tutelare l'interesse collettivo e la sostenibilità delle risorse;

c. Ridurre la povertà energetica, sostenendo le famiglie in difficoltà;

d. Supportare le imprese del territorio che stanno maggiormente subendo le conseguenze della crisi energetica;

e. Sostenere la transizione energetica sul territorio in modo sostenibile, rispettando fabbisogni, risorse ed equilibrio del territorio anche favorendo specifiche attività di formazione;

f. Diffondere anche attraverso iniziative pubbliche, la cultura della sostenibilità, a partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento dei cittadini sui temi del risparmio energetico e dell'uso consapevole delle risorse;

g. Distribuire i benefici dell'energia elettrica condivisa, secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale al consumo/produzione di ciascun Socio, anche in relazione alle caratteristiche specifiche dello stesso (produttore/prosumer – consumatore).

4. Le disposizioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per i Soci, i quali tenuti ad aderirvi.

5. È bene inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 ("Decreto CER") e delle previsioni delle successive Regole Operative del GSE del 23.02.2024, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in appli-

cazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del "Decreto CER" e all'Allegato B delle Regole operative Gse 23.02.2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

6. A tal fine, la CER assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

## **ARTICOLO 6**

### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Sono ammessi alla Comunità Energetica i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE 23.02.2024 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/EEL.

2. Le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e qualsiasi ulteriore attore locale, possono essere soci che:

a. se soci utenti, abbiano interesse ad usufruire di beni e/o servizi resi dalla Comunità Energetica Rinnovabile;

b. se soci produttori, abbiano interesse a fornire beni e/o servizi alla Comunità Energetica Rinnovabile in modo che possa realizzarsi lo scopo sociale di cui all'art. 3.

3. Le PMI sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4. La partecipazione è aperta a tutti i clienti finali e a tutti i consumatori, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie a basso reddito vulnerabili o in povertà energetica, fatta eccezione per le Grandi Imprese.

5. Sono soci:

a. ordinari: i clienti finali, siano essi consumatori e/o prosumatori, titolari di punti di connessione afferenti alla medesima cabina primaria o alle medesime cabine primarie di riferimento della Comunità Energetica Rinnovabile e che possono presentare domanda di adesione e ammissione liberamente secondo le previsioni normative (D. Lgs. n. 199/2021) e regolamentari (ARERA e GSE), poi successivamente ammessi con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;

b. onorari coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e abilita il socio a partecipare all'assemblea dei soci senza diritto di voto;

c. fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Dalla qualifica di Fondatore non derivano al socio né diritti, né doveri, ulteriori, speciali o specifici, se non quelli previsti per legge e dal presente Statuto. Se il socio Fondatore è al contempo anche socio ordinario o onorario ad esso sono attribuite le facoltà previste per quella specifica qualifica.

6. Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono tenuti a aderire al Regolamento di cui al precedente art. 5.

7. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nelle quantità e nelle modalità stabilite nel Regolamento e/o dagli altri atti degli Organi dell'Associazione. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

8. La qualità di socio ordinario dà diritto a:

a. partecipare alla vita dell'Associazione;

- b. partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
  - c. essere informato delle iniziative organizzate;
  - d. ricevere quanto spettante relativamente ai benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e autoconsumata dalla CER;
  - e. partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.
9. I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, a partire da quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
10. I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
11. I soci ordinari individuano nella Comunità Energetica Rinnovabile il soggetto delegato in qualità di responsabile e referente del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE, nelle quantità e modalità stabilite nel Regolamento. Resta inteso che i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, titolari di punti di connessione afferenti alla medesima cabina primaria o alle medesime cabine primarie di riferimento della Comunità Energetica Rinnovabile.

## **ARTICOLO 7**

### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

1. La qualità di socio può essere persa per:
  - a. decesso;
  - b. recesso;
  - c. esclusione.
2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso che ha facoltà di impugnarla, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, dinanzi all'Assemblea dei Soci che deciderà alla prima seduta utile.
3. A decorrere dal decesso, dalla dichiarazione di recesso e dalla deliberazione di esclusione e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 5, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo le modalità previste nel Regolamento.
4. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato della Comunità Energetica.
5. La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno

per designazione o delega.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 8**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il consiglio di Amministrazione (o Consiglio direttivo);
  - c. il Presidente e il Vicepresidente;
  - d. il Segretario;
  - e. il Tesoriere;
  - f. L'organo di controllo ove nominato;
  - g. L'organo di Revisione ove nominato;
  - h. il Referente;
  - i. il Comitato tecnico-scientifico.

#### **ARTICOLO 9**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea è formata dai soci, ordinari e onorari.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, con le modalità e i tempi previsti nel Regolamento.
3. L'Assemblea approva il Rendiconto consuntivo, nomina il Consiglio Direttivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche del Regolamento della comunità energetica di cui all'art. 5. Autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione della CER e dell'attività di condivisione dell'energia.
4. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Ogni socio può farsi rappresentare. A tal proposito, per legge, ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero inferiore a 500 associati e di 5 in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per l'approvazione o la modifica del Regolamento, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione ed approva o modifica il Regolamento con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole del 60% dei presenti e della maggioranza dei soci fondatori; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati e della maggioranza dei soci fondatori.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che ricopre altresì la carica di Presidente della Comunità Energetica Rinnovabile o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.
10. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da massimo cinque (5) membri, di cui tre (3) scelti su indicazione del Comune di Arezzo, sentiti gli altri soci Fondatori, e due (2) su indicazione dei soci Ordinari. I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.
2. Qualora venga meno un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile dell'Assemblea, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al precedente comma 1.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente anche nella sua qualità di Referente, che ha il compito di riscuotere le quote associative se previste, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio e la determinazione della quota associativa se prevista.
6. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.
7. I componenti del Consiglio direttivo svolgono il loro ruolo gratuitamente.

#### **ARTICOLO 11 PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento, queste funzioni spettano al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente, in caso di urgenza comprovata, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Segretario:
  - a. organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b. redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
  - c. svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
  - d. ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Tesoriere:
  - a. riscuote le quote di iscrizione/adesione;
  - b. provvede ai pagamenti;
  - c. cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
  - d. cura i rapporti con le banche;
  - e. monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
  - f. redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
  - g. monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 12**

##### **ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE**

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.
4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
6. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
7. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.
8. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ARTICOLO 13**

##### **REFERENTE**

1. Il Referente della Comunità di Energia Rinnovabile è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, mediante conferimento di apposito mandato da parte di tutti i soci della Comunità stessa, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.
2. Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
3. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
  - a. da un produttore, membro della CER;
  - b. da un cliente finale, membro della CER;
  - c. da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI

11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

#### **ARTICOLO 14**

##### **COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 membri, compreso il Presidente, eletti dal direttivo e di cui due scelti nell'Amministrazione Comunale di Arezzo.
2. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
3. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti attività:
  - a. definisce e controlla le linee generali e di sviluppo della Comunità Energetica ed i relativi programmi;
  - b. valuta i progetti e le iniziative della Comunità Energetica sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale e ambientale sul territorio locale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica ed alla riqualificazione urbana;
  - c. definisce, in coordinamento con gli organismi associativi preposti, le linee di indirizzo per la destinazione degli incentivi, così come determinati nel Regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto ed in particolar modo per quanto riguarda la quota da riservare a progetti sociali;
  - d. si occupa di istituire un tavolo di lavoro sulla Povertà Energetica e sui temi di ESG anche in coordinamento con altri Enti;
  - e. si occupa di promuovere eventi formativi e informativi rivolti ai Soci della ARSCER e alla cittadinanza.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno più della metà dei suoi membri con richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza, con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
5. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita.

#### **ARTICOLO 15**

##### **LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

1. L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
  - a. il libro degli associati;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - c. il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.
2. I libri di cui alle lettere a, b e c dovranno essere tenuti a cura del Consiglio

#### **ARTICOLO 16**

##### **GARANZIE**

1. A fronte dell'impegno al puntuale e regolare pagamento in favore dei sottoinsiemi istituiti, della quota parte spettante di Tariffa Incentivante, così come calcolata ai sensi del "Decreto CER" dal GSE, la "AR-CER-S" rilascerà apposita garanzia fideiussoria proporzionata all'entità dell'incentivo atteso.
2. È altresì facoltà di "AR-CER-S", in alternativa alla garanzia prevista al paragrafo precedente, garantire il pagamento della quota parte di Tariffa Incentivante spettante ai sottoinsiemi mediante l'accantonamento annuo di quote di ricavi dalla vendita dell'energia eccedentaria prodotta dagli impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà dell'Associazione stessa.

#### **ARTICOLO 17**

##### **PROCEDURE DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO**

1. Al fine di assegnare all'Associazione un ruolo centrale nella gestione del contenzioso tra soci e tra i soci e i gestori del servizio elettrico è fin da ora previsto che l'Associazione, previa decisione del Consiglio Direttivo, possa concludere uno o più protocolli di intesa con organismi di conciliazione/mediazione ovvero con le Associazioni dei Consumatori al fine di attivare di volta in volta e in base al caso concreto la procedura conciliativa più opportuna.

#### **ARTICOLO 18**

##### **SCIoglimento**

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e della maggioranza dei soci fondatori.

2. La delibera di liquidazione dovrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori, i loro poteri e compensi e la devoluzione del patrimonio residuo.

3. Ultimata la procedura di liquidazione, tutto il patrimonio residuo verrà devoluto senza eccezione alcuna al Comune di Arezzo, in quanto Ente Pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni e fondi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali l'Associazione è stata costituita; viceversa i beni affidati o concessi in uso all'Associazione all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

4. È esclusa ogni ripartizione di quote e di profitti agli Associati.

#### **ARTICOLO 19**

##### **NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice civile, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Firmato: ALFONSO PISACANE - ANDREA FRATINI - MARZIO LASAGNI  
- GIACOMO CHERICI - BENIGNI LEONARDO - MATTESINI ALESSIO -  
SARA MENCI - FRANCESCO CIRIANNI Notaio

